



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

82/2016

Giugno/7/2016 (*)

Napoli 14 Giugno 2016

Studi di settore periodo d'imposta 2015: l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 24/E del 30 maggio 2016, ricorda che da quest'anno non va più presentato il modello INE.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, inerente le novità degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015 e, pertanto, compresi nel modello UNICO 2016, ha ricordato che **da quest'anno è stata confermata l'eliminazione dell'obbligo di presentare il modello INE (ergo: Indicatori di Normalità Economica) ed anche il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta ovvero che si trovano in liquidazione ordinaria.**

Pertanto, a partire dall'anno d'imposta 2015, i due adempimenti *de quibus* non risultano più necessari poiché gli eventuali ricavi e/o compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere rilevati attraverso l'integrazione e l'analisi delle numerose banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, diventa più snella anche la compilazione di alcuni dati extracontabili del modello, fra questi la composizione del quadro A legato al personale impiegato nell'attività.

LE SANZIONI

Si ricorda che la soglia minima e massima della sanzione prevista all'articolo 8, comma 1, 18 del D.lgs. n. 471 del 1997, fermo restando quanto disposto al medesimo comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 8, ovvero che *"si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate"*; **al riguardo si osserva che la sanzione minima è stata posta pari a 250 euro mentre la massima a 2.000 euro.**

I CONTRIBUENTI FORFETARI

L'art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel disporre **l'esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall'applicazione degli studi di settore, prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.**

E' stato, infatti, predisposto il **quadro RS** del modello di dichiarazione "Unico 2016 – PF", approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, che prevede, infatti, un nuovo prospetto denominato *"Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi"*, dove tali contribuenti devono fornire gli elementi informativi obbligatori.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT